

All.n. 3 alla det. dir. prot. corr. n. 17/19-40/1-I(7716).

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a firma del Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta una gara d'appalto, con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali per il periodo dal _____ al _____;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a firma del Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, per le motivazioni ivi addotte, in esito all'esperimento della gara il suddetto servizio è stato affidato all'Impresa/al Raggruppamento _____ sulla base dell'offerta economica del _____ e dell'offerta tecnica, allegate rispettivamente sub "A" e sub "B" al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal _____ Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'Impresa/Raggruppamento con sede a _____ Via _____ in seguito anche più brevemente indicata come "appaltatore" rappresentata dal suo procuratore speciale, Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la suindicata sede o costituita con atto di Associazione Temporanea di Imprese mandato speciale con rappresentanza _____ in persona del Presidente e Legale Rappresentante _____ domiciliato per la sua carica presso _____

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO

Articolo I – Oggetto del contratto.

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa indicati, affida all'appaltatore _____ i servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto integrato da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara conservati in atti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 il Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nel bando di gara del _____ fa parte integrante del contratto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Articolo 2 – Durata

Il presente contratto decorre dal ____ fino al ____

Articolo 3 - Garanzia definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al ____ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd. _____
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione a titolo di risarcimento, salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 4 - Corrispettivo per l'esecuzione dei servizi.

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è pari ad Euro ____ più IVA ai sensi di legge per un ammontare complessivo di Euro _____, determinato dall'offerta economica dell'appaltatore allegata sub "A" al presente atto e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Articolo 5 - Adeguamento/revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi dell'appalto verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su richiesta dell'appaltatore applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. senza tabacchi) per l'anno precedente.

Articolo 6- Condizioni di pagamento.

L'appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il **Codice Univoco Ufficio**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Si comunica quindi che il "**Codice Univoco Ufficio**" del **Comune di Trieste** al quale dovranno essere indirizzate, **a far data dal 31 marzo 2015**, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente:

B87H10

Si segnala altresì che, oltre al "Codice Univoco Ufficio" sopra riportato, vanno indicate nella fattura elettronica anche le seguenti ulteriori informazioni:

Art. 1. il Codice Identificativo Gara¹ da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>

Art. 2. il Codice Unitario Progetto² da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCUP> (eventuale).

Infine, allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneralDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |

il seguente codice identificativo dell'ufficio di carico

DIRS

Esempio

per l'Ufficio di carico "DIRS": <Causale>DIRS|acquisto beni</Causale>

Tale indicazione, pur non obbligatoria, serve a identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, che ha impegnato e ordinato la spesa e che ne cura il relativo pagamento ed è quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

¹ Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010

² In caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziari da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16/1/2003

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture, emesse dalle singole società con indicato in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse, alla capogruppo sul conto corrente dedicato.

Articolo 7 - Interruzioni del servizio.

Qualora l'intervento dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore o per causa imprevedibile e non evitabile, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione ed unicamente in tal caso non sarà ritenuto responsabile del mancato adempimento del servizio.

Articolo 8 - Errore professionale grave/penalità.

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- mancato avvio dei servizi nei tempi richiesti;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

L'aver commesso più di 6 errori professionali gravi nel corso dell'appalto comporterà l'esclusione dal successivo appalto bandito dall'Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- 1) mancata presentazione della programmazione operativa delle attività e mancata messa a disposizione dell'elenco del personale, nei termini di cui agli articoli 10 e 14 - euro 50,00 (cinquanta/00);
- 2) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni: euro 250,00 (duecentocinquanta/00) giornalieri;
- 3) mancata sostituzione del personale non di gradimento dell'Amministrazione nei termini richiesti: Euro 150,00 (centocinquanta/00) giornalieri - per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1.000,00.- (mille/00);
- 4) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00) giornalieri a Euro 100,00 (cento/00) giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'appaltatore (mezzo fax o posta certificata) dell'inadempienza nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

Sarà seguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune di Trieste, trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% dell'importo a base di gara superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di grave errore professionale ripetuto di cui all'articolo 7;
- inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
- inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto e mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- per comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti;
- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.
- mancata osservanza delle disposizioni relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici previste dall'art. 18 del presente atto.

L'affidamento dei servizi potrà inoltre essere revocato per sopraggiunti motivi di interesse pubblico senza alcun altro onere per l'Amministrazione se non il pagamento per i servizi fino a quel momento resi, con preavviso scritto di almeno 3 mesi.

Articolo 10 - Fallimento

In caso di fallimento si applicherà quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 12 - Esecuzione in danno.

L'Amministrazione considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente capitolato.

Articolo 13 - Danni a persone e cose.

L'appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente capitolato e per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell'avvio dei servizi.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti e nei contratti tra propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, i premi e le relative appendici in relazione al presente appalto dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____

Articolo 15 - Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore derivanti dai rapporti di lavoro

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l'appaltatore sia una cooperativa:]

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

Articolo 16 - Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo **dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679**, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della gara d'appalto sono indispensabili per l'espletamento delle procedura di gara.

Tali dati saranno trattati nel pieno rispetto della norma sopra citata, sia in forma cartacea che informatizzata, esclusivamente nell'ambito delle finalità indicate.

Il conferimento ha natura obbligatoria. In mancanza, si procederà all'esclusione dalla gara.

I dati raccolti formeranno oggetto di trattamento soltanto all'interno dell'Amministrazione comunale.

Essi saranno oggetto di diffusione esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge concernenti la pubblicità delle gare d'appalto.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti ad essi riconosciuti dall'articolo 15 e segg. del **del Regolamento UE n. 2016/679** ed, in particolare, possono ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ed esercitare le altre facoltà previste espressamente dalle norme citate in relazione a trattamenti effettuati in violazione della legge.

L'appaltatore è responsabile dei trattamenti di dati personali necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e, pertanto sarà nominato, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del presente contratto, responsabile esterno del trattamento secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento europeo 2016/679 General Data Protection Regulation, Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 s.m.i).

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Articolo 17 – Patto di Integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Articolo 18 – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Articolo 19 – Sistema revisionale e diritto di recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni consip migliorative.

Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7.8.2012, n. 135.

Articolo 20 - Rinvio.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 21 - Foro competente.

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 22 - Spese

L'appaltatore si accolla tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge.

Articolo 23 - Domicilio

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____, con recapito in via _____ n. _____, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Articolo 21 - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro ____

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 e 18 del presente contratto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILLA MAURO

CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F

DATA FIRMA: 12/03/2019 13:28:02

IMPRONTA: 678AC302896597F52B43718EC5F1956B690EB6412C813861AC30A3BC87535914
690EB6412C813861AC30A3BC87535914D025723307C9D50866DB67B019BFF674
D025723307C9D50866DB67B019BFF674C025D95B7812A4B71DF347EB9360F18C
C025D95B7812A4B71DF347EB9360F18C40EBC2D5358B9D79DF6C286A38C59E1A